

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **La domanda nuova in appello introdotta con notificazione nulla interrompe la prescrizione? Rinvio alle Sezioni Unite.**

*La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza e su cui si riscontrano divergenze interpretative, se la domanda nuova in appello, introdotta con atto la cui notificazione sia nulla, abbia o meno effetti interruttivi della prescrizione.*

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.2.2015, n. 3276**

...omissis...

E' dunque dal ricorrente, con riferimento a domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ( in relazione ad espletata attività professionale di valutazione dei danni subiti dagli agricoltori del territorio per calamità naturali ) riproposta nei confronti del Comune di Brindisi, all'esito di precedente giudizio conclusosi con declaratoria d'inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., la questione se debba riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda asseritamente "nuova" in sede di gravame introdotta con atto di appello notificato non alla parte personalmente ma al difensore della parte (nel caso, il Comune di Brindisi), che questa rappresentava limitatamente al giudizio di primo grado.

Sulla questione non risultano precedenti in termini.

Atteso che giusta consolidato principio la notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l'inesistenza ma la semplice nullità della notifica,

---

imponendo al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c. ( cfr. Cass., 27/5/2009, n. 1381; Cass., 29/1/2004, n. 1640 ), nella giurisprudenza di legittimità risulta costantemente ribadita la massima secondo cui in tema di interruzione della prescrizione l'inammissibilità della domanda non ne esclude l'efficacia interruttiva, che anche in questo caso permane fino al giudicato ( cfr. Cass., 14/12/2012, n. 23017; Cass., 9/3/2006, n. 2654; Cass., 22/01/2002, n. 696. Cfr. anche Cass., 10/4/2013, n. 8686 ).

Si è altresì precisato che efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 2° co., c.c. ha ( anche ) la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello, e che tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 2945 c.c., non rilevando, ai fini dell'esclusione dell'effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuova ( v. Cass., 11/01/2006, n. 255. Nel senso che la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, sicché non integrando un'eccezione in senso stretto tale condizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di *ius novorum* posto dall'art. 345 c.p.c., inapplicabile per le eccezioni

rilevabili d'ufficio, v. peraltro Cass., 18/4/2013, n. 9486; Cass., 15/4/2010, n. 9042: ma sul punto non c'è censura al riguardo ).

Si è ulteriormente posto in rilievo che il principio posto all'art. 2945 c.c. ( in base al quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ) trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decide nel merito ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio. Con la conseguenza che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi ( diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente ) si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ( v. Cass., 23/05/1997, n. 4630, e, conformemente, Cass., 28/11/2001, n. 15075. Cfr. altresì, con riferimento a giudizio che si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità

della domanda, Cass., 24/11/2005, n. 24808; Cass., 14/2/2000, n. 1608. V. altresì Cass., 17/12/1999, n. 14243 ).

Ancora, privilegiandosi il rilievo da assegnarsi al comportamento dell'avente diritto più che alla corrispondenza simmetrica tra giudizio instaurato e diritto prescrivibile, si è affermato che la proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio, ex artt. 2943 e 2945 c.c. produce effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva [ v. Cass., 18/1/2011, n. 1084. *Contra*, nel senso -invero seguito dalla corte di merito nell'impugnata sentenza- che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione, v. Cass., 29/3/2005, n. 6570; Cass., 9/4/2003, n. 5577; Cass., 14/6/1988, n. 4031: <<la prescrizione del diritto all'indennità per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., può essere interrotta, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso ( art. 2944 c.c. ), dalla proposizione della domanda giudiziale ( art. 2943, 1° co., c.c. ), ma non anche dagli altri

atti di costituzione in mora del debitore previsti dall'art. 2943, ult. co., c.c. in relazione all'art. 1219 c.c., atteso che la obbligazione corrispondente sorge e si specifica soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda; Cass., 12/7/1980, n. 4473: << La prescrizione del diritto all'indennità per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., può essere interrotta, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso ( art. 2944 c.c. ), dalla proposizione della domanda giudiziale ( art. 2943, 1° co., c.c. ), con cui si chiede al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, la concreta determinazione del relativo credito, ma non anche degli altri atti di costituzione in mora del debitore ( artt. 2943, ult. co., c.c. e 1219 c.c. ), tenuto conto che l'obbligazione corrispondente sorge e si specifica nel suo contenuto soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda>> ].

Recentemente, si è peraltro diversamente affermato che in tema di applicazione degli artt. 2943, 1° co., c.c. e 2945, 2° co., c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva

(v. Cass., 16/5/2013, n. 11985 Cfr. altresì Cass., 7/7/2006, n. 15489. E già Cass., 13/3/1973, n. 706. *Contra* v. Cass., 10/4/1970, n. 999).

Sostanzialmente in tale prospettiva sembra invero argomentare la corte di merito dell'impugnata sentenza.

Osserva anzitutto come risulti delineato <<il principio generale per cui l'effetto interruttivo permanente è conseguente solo ad atti specificamente individuati, e cioè quelli con cui si instaura un procedimento giurisdizionale e quello con cui al convenuto è consentito introdurre ritualmente una domanda giudiziale ( la riconvenzionale ). Tutti gli altri atti processuali, ... sebbene possano di fatto rappresentare il veicolo per spiegare un'azione giudiziale, non hanno invece alcuna efficacia interruttiva, perché non contemplati nell'art. 2943 c.c.>>.

Esclude che sia ravvisabile <<alcun motivo per discostarsi da questo principio nel caso di specie, atteso che l'atto di impugnazione non è certamente un atto introduttivo del giudizio, perché è semplicemente deputato a promuovere il grado di appello>>.

Conclude quindi per l'esclusione della possibilità <<che dall'atto di appello notificato dal Perrino il 21 marzo 1997 possa conseguire un'interruzione permanente del termine di prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa>>.

Dopo avere per altro verso negato che <<la domanda inammissibile comporti l'interruzione con effetto istantaneo

(non esteso, cioè, all'intera durata del processo)>>, afferma che per esplicarsi <<l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto occorre quindi che l'atto giudiziale contenente la richiesta di esecuzione della prestazione pretesa sia notificato alla parte personalmente>>, e perviene a concludere che <<non essendo stato ricevuto dal debitore personalmente, va escluso che l'atto processuale, invalido perché contenente una domanda (di indebito arricchimento) nuova perché proposta per la prima volta in appello, possa essere convertito in atto di costituzione in mora. Da ciò deriva la prescrizione del diritto del Perrino di ottenere dal Comune di Brindisi l'indennizzo ex art. 2041 c.c., perché tra il primo atto interruttivo idoneo (23.04.91) e l'introduzione dell'odierno giudizio ( citazione di primo grado notificata il 28.07.05, con cui è stata introdotta la causa nr. 1840/05 ) sono decorsi più di dieci anni e quindi è maturata la prescrizione ordinaria>>.

Emerge invero, a tale stregua, il diverso rilievo che alla nullità della notificazione dell'atto di appello contenente domanda "nuova" risulta assegnato (non solo, nel caso di specie, dai giudici di primo e secondo grado al cui esame è stata sottoposta la presente vicenda ma) anche in pronunzie di questa Corte.

Orbene, ravvisando l'esigenza di pervenire a soluzione univoca, al fine di comporre le divergenze interpretative emerse in argomento, e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, il Collegio ritiene opportuno rimettere



la questione al Primo Presidente per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Roma, 10/10/2014

Il Presidente  
*[Handwritten signature]*

